

N. R.G. 5787/2019



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA**

Prima Sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2019 promossa da:

[REDACTED] **S.R.L.** (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio degli avv. ti [REDACTED]
e [REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED]
Attrice

contro

UNICREDIT BANCA S.P.A. (C.F. 00348170101), con il patrocinio dell'avv.
FIORETTI ANDREA elettivamente domiciliato in VIA LARGA, 19 MILANO
Convenuta

Oggetto : pagamento dell'indebitto

Le parti precisavano le conclusioni come segue :

per UniCredit S.p.A.

*“Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria
anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:*

In via preliminare:

*i) respingere tutte le domande in ragione delle eccepite **carenze e
contraddizioni assertive;***

*ii) **respingere** la domanda ex art. 2033 c.c. o di condanna al pagamento del saldo
rettificato o alla rettifica del saldo, essendo il conto in **essere** e non avendo l'attrice
dedotto rimesse solutorie;*

*iii) dichiarare in ogni caso **prescritte** tutte le pretese restitutorie relative a pagamenti sul
conto corrente de quo avvenuti prima del decennio a ritroso dalla notifica della citazione,
ossia prima del 4.06.2009, così respingendo anche la domanda di rettifica delle
annotazioni pagate con rimesse anteriori a tale data nonché dichiarare prescritta la
domanda di pagamento dei maggiori interessi creditorî asseritamente dovuti ex art. 117
TUB, per il decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., e così per il periodo*

anteriore al 4.06.2014;

**Nel merito, in via principale, rigettate le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili ed esplorative, respingere in quanto infondate in fatto e in diritto tutte le domande formulate dall'attrice nei confronti di UniCredit s.p.a.
Con vittoria di spese e compenso di causa."**

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

La ██████████ S.r.l., in persona del legale rappresentante p/t sig. ██████████, come sopra rappresentata e difesa così precisa le sue

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, *contrariis reiectis*, così giudicare:

Nel merito in via principale:

- Accertare e dichiarare, con riferimento al rapporto di conto corrente ordinario n. ██████████, intrattenuto tra le parti, che non è mai intervenuta alcuna valida pattuizione scritta relativa ai tassi di interesse debitori ultra legali (di fido – cassa ed sbf - , extrafido e di mora), ai tassi di interesse attivi, alla Commissione di Massimo Scoperto (o Commissione sul fido accordato), ad altre commissioni e spese, alla capitalizzazione degli interessi debitori e delle competenze, e comunque sul conto corrente ordinario n. ██████████, ciò in violazione dell'art. 1284 c.c., dell'art. 4 L.154/1992, dell'art. 117 comma IV TUB D.Lgs. 385/1993, della L.2/2009, dell'art.117-bis TUB D.Lgs. 385/1993 e 2 dell'art.27 commi 2 e 3 D.L. 1/2012 (convertito in L.27/2012), nonché, in materia di capitalizzazione degli interessi, in violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 TUB D.lgs.385/1993 e della Delibera CICR 9.2.2000;
- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio specificati in atti, in ogni caso, la nullità ed inefficacia della capitalizzazione degli interessi debitori (di qualunque natura e genere) attuata da UNICREDIT sul conto corrente ordinario n. ██████████, perché posta in essere da quest'ultima in violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 TUB D. Lgs. 385/1993, della Delibera CICR 9.2.2000, nonché, a partire dal 1° gennaio 2014 in violazione dell'art. 120 TUB D.Lgs. 385/1993 risultante dalla novella di cui alla L.147/2013 (art.1 comma 629);
- Conseguentemente agli accertamenti che precedono, dichiarare nulli ed inefficaci perché effettuati in assenza di valida pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284 c.c., dell'art. 4 L.154/1993 e dell'art. 117 comma IV TUB D.Lgs.385/1993 gli addebiti annotati da UNICREDIT sul conto corrente ordinario n. ██████████, a titolo di interessi debitori ultra legali, Commissione di Massimo Scoperto, nonché spese e commissioni varie, nonché dichiarare nulli ed inefficaci perché effettuati in violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 TUB D. Lgs. 385/1993 e della Delibera CICR 9.2.2000, nonché in violazione dell'art. 120 TUB D. Lgs. 385/1993 risultante dalla novella di cui alla L.147/2013, gli addebiti annotati da UNICREDIT sul conto corrente ordinario n. ██████████ a titolo di capitalizzazione degli interessi passivi e delle competenze passive;
- Conseguentemente alle dichiarazioni di nullità ed inefficacia di cui alle conclusioni che precedono, **rideterminare il saldo del conto corrente ordinario n. ██████████ alla data di notifica dell'atto di citazione del presente giudizio nell'importo di complessivi + €. 39.324,79 (o nella maggiore e/o minore somma che verrà accertata in sede di causa), alla data del 18/12/2015 (generato dalla differenza tra il saldo contabile della banca di complessivi €. 0 e il minor importo di + €. 39.324,79) risultante dalla sostituzione 3**
 dei tassi di interesse applicati da UNICREDIT con i tassi BOT di cui all'art.



117 comma VII TUB D.Lgs. 385/1993 che ha recepito l'art. 5 L.154/1992;

> dall'epurazione degli effetti della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi fino alla chiusura del conto corrente;

> dall'epurazione degli addebiti relativi alle Commissioni di Massimo Scoperto (o Commissione sul fido accordato) spese e commissioni varie **a qualunque titolo** addebitate sul conto corrente ordinario (come da CTP allegata).

- Conseguentemente condannare UNICREDIT a provvedere alla rettifica del saldo del conto corrente ordinario n. [REDACTED] alla data odierna nonché notifica dell'atto di citazione del presente giudizio mediante annotazione dell'importo risultante dalla rideterminazione del saldo del conto corrente n. [REDACTED] alla predetta data;

- Per l'effetto condannare la BANCA a corrispondere alla [REDACTED] **S.r.l.** la somma che all'esito della rielaborazione del saldo del conto corrente ordinario n. [REDACTED] dovesse risultare a credito dell'attrice. Il tutto oltre interessi legali da calcolarsi al tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. attualmente in vigore (tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) dalla data di notifica dell'atto di citazione del presente giudizio al di del soddisfo.

Nel merito, in via subordinata

Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande svolte in via principale che precedono, accertato e dichiarato che la BANCA ha percepito da [REDACTED], in rapporto al conto corrente n. [REDACTED], in assenza di causa, con correlativo impoverimento della [REDACTED] S.r.l., pari a **€. 39.324,79**, condannare UNICREDIT ex art. 2041 c.c., a indennizzare parte attrice della correlativa diminuzione patrimoniale che si quantifica nella misura **di €. 39.324,79** o nella maggiore o minore misura che emergerà in corso di istruttoria, oltre rivalutazione monetaria, nonché oltre interessi legali sulla somma rivalutata alla data del di del soddisfo. 4

Ammettersi CTU contabile sul conto corrente ordinario n. [REDACTED] del seguente tenore:

“Dica il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa, sentite le parti e rispettivi CTP:

a) quale sia il saldo in linea capitale del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio ovvero del conto corrente n. [REDACTED] al netto di ogni interesse, spesa (di qualunque natura e genere) e commissione (a qualunque titolo) originariamente capitalizzata dalla Banca su detto cc ordinario;

b) Proceda il CTU, sul nuovo saldo in linea capitale del cc n. [REDACTED] (epurato dalle competenze) a rielaborare gli interessi attivi e passivi ai Tassi BOT ex art. 117 TUB ed in particolare applichi”il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”;

(Si precisa che il CTU dovrà applicare i tassi BOT MINI sui saldi a debito del conto corrente ordinario n. [REDACTED] per il ricalcolo degli interessi a debito; viceversa dovrà applicare i tassi BOT Massimi sui

saldi a credito, per il ricalcolo degli interessi attivi, il tutto con variazione trimestrale).

c) Provveda il CTU, nelle fasi di rielaborazione del saldo progressivo del cc ordinario n.

[REDACTED] anon applicare alcuna forma di capitalizzazione (degli interessi sopra oggetto di ricalcolo nonché di qualunque spesa e commissione) dalla data del primo estratto conto prodotto in atti sino alla chiusura del rapporto di conto corrente (e sulla scorta degli estratti conti prodotti in atti) provvedendo ad annotare il quantum degli interessi rielaborati passivi ed attivi (del cc ordinario) solo al termine del rapporto o all'ultimo saldo disponibile. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre ed indicare mezzi istruttori in sede dimemorie ex art. 183, VI C, cpc.



Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato la ██████████ srl conveniva in giudizio la Unicredit Banca spa riferendo di avere intrattenuto con la stessa dal 2002 il rapporto di conto corrente n. ██████████.

La attrice ha lamentato poi che la Banca: 1) aveva superato i limiti previsti dalla legge 108/1996, in particolare nel periodo dal 2002 al 2009; 2) in subordine che aveva violato l'art. 117 TUB, in particolare con riferimento al periodo dal 2002 a 2009; 3) aveva applicato interessi, spese, commissioni e quant'altro senza che gli stessi fossero pattuiti in contratto; 4) aveva applicato la capitalizzazione trimestrale sugli interessi passivi a partire dall'1.1.2014.

Tanto premesso parte attrice chiedeva che il Tribunale accertasse e dichiarasse i profili di nullità e illegittimità di cui sopra e che, conseguentemente, rideterminasse il saldo di conto corrente, e rettificasse il saldo del medesimo e che condannasse la Banca a corrisponderle la somma risultante a credito.

Si è costituita la Banca eccependo la prescrizione e chiedendo il rigetto delle domande attoree.

In via preliminare si osserva che la attrice ha allegato la nullità e la illegittimità di una serie di condizioni applicate dalla Banca (anatocismo, interessi usurari e quant'altro) e ha proposto di conseguenza da un lato domanda di accertamento e di declaratoria di tali nullità, d'altro lato domanda di condanna della Banca alla rettifica del conto e alla restituzione degli importi non dovuti.

Nel motivare tali domande l'attrice si è limitata a considerazioni di diritto generali, che potrebbero essere fatte valere per qualsiasi rapporto di conto corrente, senza cioè alcuno specifico riferimento allo rapporto di cui è causa, e, in particolare, alle singole poste illegittime risultanti dagli estratti conto.

Si osserva allora in diritto che è principio pacifico quello secondo il quale chi agisce per la ripetizione di somme che assume indebitamente corrisposte ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta, essendo tale inesistenza un elemento costitutivo unitamente all'avvenuto pagamento e al collegamento causale della domanda di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. (cfr. Cassazione civile sez. III 14.05.2012, n. 7501; Cassazione civile sez. lav., 9.6.2008, n. 15162; Cassazione civile sez. III, 17.03.2006, n. 5896; Cassazione civile sez. III, 13/02/1998 n. 1557).

Il principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità trova applicazione anche in tema di azione di ripetizione di somme indebitamente corrisposte in applicazione di clausole contrattuali contenute in contratti bancari, che si assumono nulle (cfr. Corte D'appello Milano 6.12.2012; Trib. Milano 3.6.2014; Trib. Nocera inferiore 29.1.2013, Trib. Monza, sez. dist. Di Desio 2.1.2007).

L'onere di provare i fatti costitutivi della domanda ex art. 2697 c.c. presuppone, come antecedente logico necessario, l'adeguata e tempestiva allegazione delle circostanze fattuali, che la parte è onerata di provare (cfr. fra le tante ed a mero titolo esemplificativo Cass. civile sezione I 22.3.2013 n. 7290; Cass. civile 29.3.2012 n. 5056; Cass. 25.7.2011 n. 16182; Cass. 6.4.2011 n. 7844).

L'onere di specifica e tempestiva allegazione dei fatti costitutivi della domanda assume valenza imprescindibile all'interno del sistema processuale vigente caratterizzato da rigide preclusioni assertive e probatorie e dal principio di non contestazione introdotto ex art. 115 c.p.c., come modificato dall'art. 45 L. 69/2009.

In proposito, infatti, la Corte di Cassazione ha affermato che: "In ordine al principio di non contestazione, il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell'accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, presuppone che la parte che ha l'onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifici le relative circostanze in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse." (cfr. Cassazione civile sez. I, 15.10.2014, n. 21847).

L'onere di allegazione sussiste logicamente anche ove l'attore non chieda la ripetizione (in quanto il conto è ancora aperto e la relativa domanda sarebbe quindi inammissibile), ma si limiti a proporre una azione di accertamento, in quanto questa è chiaramente finalizzata ad ottenere una pronuncia che accerta in capo al medesimo il diritto alla ripetizione una volta chiuso il conto o la rettifica del saldo quanto il conto è ancora in essere.

Alla luce di quanto sopra non vi è dubbio che l'atto di citazione dovrebbe essere ritenuto nullo, stante la sua palese genericità.

Tuttavia non può trascurarsi che l'attrice ha prodotto con l'atto introduttivo una perizia che, almeno in parte, supplisce alla carenza di allegazioni di cui sopra. Pertanto l'inammissibilità delle domande andrà dichiarata solo ove non sia possibile supplire con la perizia alla carenza di allegazioni specifiche negli atti. Va precisato che siccome il periodo preso in considerazione dal perito di parte decorre dal giugno del 2004, le domande potranno essere esaminate solo ove inerenti presunti addebiti illegittimi effettuati da tale data, in quanto per il periodo precedente non vi sono allegazioni specifiche e quindi le domande sono inammissibili.

Ancora in via preliminare l'eccezione di inammissibilità della **domanda di ripetizione** sollevata dalla convenuta è fondata.

Invero, come ritenuto anche dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, l'azione di ripetizione è proponibile solo dopo la chiusura del conto o la conclusione del rapporto di apertura di credito, in quanto prima di tale momento non può parlarsi di un pagamento in senso tecnico-giuridico.



Nel caso di specie la attrice non ha allegato che il rapporto di conto corrente sia stato chiuso, di tal che la domanda di ripetizione d'indebito è inammissibile.

La stessa, in verità, potrebbe essere esercitata per quanto riguarda le rimesse solutorie, posto che in tal caso sarebbe ravvisabile un pagamento, tuttavia gli attori non hanno provveduto ad indicare tali rimesse come era loro onere (visto che la natura di pagamento costituisce elemento costitutivo della domanda di indebito).

La domanda di condanna della Banca alla **rettifica del saldo** va dichiarata parimenti inammissibile, in quanto è evidente che con l'accoglimento della stessa l'attrice raggiungerebbe lo stesso risultato della pronuncia di ripetizione, potendo prelevare dal conto le somme oggetto di accredito a seguito di rettifica.

La domanda volta alla **rideterminazione dei rapporti di dare e avere** tra le parti è invece ammissibile, trattandosi di domanda di mero accertamento, in particolare di accertamento negativo, che il cliente ha sicuramente interesse a proporre e che non presuppone , come invece l'azione di ripetizione, la prova dello spostamento patrimoniale, ovvero la rimessa solutoria (in proposito si veda Tribunale di Monza, dott. De Giorgio 23.10.015)

Nel merito le doglianze attoree vanno partitamente esaminate secondo l'ordine proposto dalla attrice.

1) Superamento dei i limiti previsti dalla legge 108/1996, in particolare nel periodo dal 2002 al 2009 e, in subordine , violazione dell'art. 117 TUB, in particolare con riferimento al periodo dal 2002 a 2009.

La attrice non ha riproposto le domande in sede di precisazione delle conclusioni. Tuttavia tali domande non possono intendersi rinunciate come preteso dalla convenuta.

Infatti dalla lettura della conclusionale attorea si desume che la stessa intendeva insistere per l'accoglimento delle medesime e nella memoria di replica ha negato che fossero rinunciate, precisando che non erano state inserite nel foglio di pc per un disguido.

Tanto chiarito si osserva che l'attrice ha allegato che sin dall'apertura del conto la Banca aveva applicato interessi "in spregio a quanto previsto dalla legge sulla usura". In sostanza la stessa ha chiaramente lamentato una *pattuizione originaria illegittima*, in quanto il tasso pattuito era superiore al tasso soglia, tanto è vero che ha anche richiamato la sentenza n., 24675 del 2017 delle sezioni Unite "in materia di usura originaria" e che ha dedotto quale conseguenza la gratuità del contratto ex art. 1815 , secondo comma c.c. (conseguenza estranea alla ipotesi del superamento del tasso soglia in corso di rapporto). Del resto che la domanda della attrice sia limitata alla pattuizione originaria si desume anche dalla perizia di parte,



Orbene, nel caso di specie è da escludersi che il tasso pattuito fosse superiore al tasso soglia dell'epoca, posto che il primo era 14% mentre il tasso soglia era pari a 14,13 %.

La attrice ha invocato peraltro la sentenza n. 16303 del 2018 , la quale, ribadito che la CMS non rientra nel calcolo del TEG, ha enunciato il seguente principio di diritto : “Con riferimento ai rapporti svoltisi all’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del **superamento del tasso soglia** dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.

La sentenza richiamata è inconferente nel caso di specie.

Invero la stessa si riferisce chiaramente alla ipotesi del superamento del tasso soglia in corso di rapporto, problematica che la attrice non ha assolutamente sollevato, avendo piuttosto lamentato una *pattuizione originaria illegittima*,.

La stessa non può quindi pretendere di sommare al TEG la percentuale di eccedenza della CMS in concreto praticata (rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia), in quanto tale operazione è chiaramente indicata dalla Cassazione per la verifica del superamento della soglia in corso di rapporto.

Del resto ciò appare chiaro se si considera che secondo la Cassazione bisogna avere riguardo alla CMS “*in concreto praticata*” e non a quella indicata in contratto, per cui è evidente che tali modalità di verifica non possono certo essere utilizzate al momento della pattuizione dei tassi, allorchè nessuna somma è mai stata in concreto applicata per CMS.

In ordine alla pretesa **violazione dell’art. 117 TUB**, la stessa è chiaramente insussistente.

Invero il contratto prevedeva il tasso debitorio del 14,00% .

Tale pattuizione è idonea a soddisfare l’art. 117 TUB .



Per quanto riguarda i contratti di affidamento, di concessione di le linee di credito, aperture di credito e quant'altro si osserva che le contestazioni sono del tutto generiche.

Invero l'attrice non ha indicato specificatamente in relazione a quali di detti contratti accessori (appoggiati sul conto corrente) ritenda sussistente la lamentata indeterminatezza. Anzi la stessa non ha nemmeno provveduto ad allegare quali contratti avrebbe concluso , in che data e a che condizioni, ma si è limitata a produrne in maniera confusa una parte unitamente al contratto di conto corrente.

Ad abundantiam si rileva che, quanto a quelli datati 6.11.2009 e 10.11.2009, lo stesso perito di parte indica il tasso pattuito negli stessi e ne sostiene l'indeterminatezza ex art. 117 TUB in maniera del tutto apodittica.

Posto quanto sopra le domande sul punto vanno rigettate.

2) applicazione di interessi, spese, commissioni non pattuiti in contratto.

Le doglianze esposte in citazioni sono del tutto generiche, non avendo la attrice nemmeno indicato a quali voci si riferirebbe , né le poste addebitate negli estratti conto che ritiene illegittime.

Tra l'altro il perito di parte nulla ha aggiunto sul punto.

Unica eccezione riguarda la CMS, in ordine alla quale sono stati indicati dal perito gli addebiti sino al 2009, ma tale voce è stata chiaramente pattuita di tal che in relazione ad essa la doglianza è infondata.

Ad abundantiam si rileva che nel contratto di conto corrente le varie voci di spesa risultano pattuite, né la attrice ha allegato che la Banca si sia discostata da tali pattuizioni.

Posto quanto sopra le domande sul punto vanno rigettate.

3) anatocismo

La attrice , in citazione, ha lamentato che la Banca aveva applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi successivamente all'1.1.2014, fatto pacifico e ha dedotto che tali addebiti erano illegittimi.

Tale assunto è fondato.

Invero , in accordo con la giurisprudenza di questo Tribunale e di quello di Milano, si ritiene che l'art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, modificando il secondo comma dell'art. 120 TUB, ha inteso vietare l'anatocismo nei rapporti bancari, di fatto introducendo in tale ambito una disciplina speciale più rigorosa della normativa ordinaria dettata dall'art. 1283 c.c. La norma, in particolare, ha reso illegittima, a decorrere dal 1/1/2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti



bancari e ha vietato l'addebito di interessi anatocistici passivi. Infatti, una volta riconosciuto come l'articolo in esame vieti in toto l'anatocismo bancario, nessuna specificazione tecnica di carattere secondario potrebbe limitare la portata o disciplinare diversamente la decorrenza del divieto, pena diversamente opinando ammettere che una norma primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione secondaria ad essa subordinata.

Pertanto va dichiarato che non sono dovute le somme addebitate dalla banca per capitalizzazione trimestrale di interessi passivi dall'1.1.14 al 31.12.2015.

La rideterminazione del conto non può essere effettuata da questo Giudice implicando competenze e strumenti tecnici. La stessa non è stata effettuata separatamente dal perito di parte, né la attrice ha insistito per procedersi a CTU, posto che all'udienza del 21.10.2020 ha chiesto di precisare le conclusioni.

Per quanto riguarda le domande della attrice fondate sugli addebiti per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi effettuati *ante* 1.1.2014 la stessa va dichiarata inammissibile in quanto nuova.

La domanda avanzata dalla attrice ex art. 2041 c.c. va rigettata mancandone i presupposti.

In particolare nel caso di specie non può dirsi che gli importi che la attrice ha pagato e in ordine ai quali ravvisa la diminuzione patrimoniale siano stati pagati senza giusta causa, posto che non sono state accolte le domande di nullità proposte dalla attrice, per cui detti addebiti trovano causa nel contratto di conto corrente e nei contratti accessori.

Unica eccezione riguarda la capitalizzazione trimestrale di interessi passivi dall'1.1.14 al 31.12.2015, per la quale è stata accolta la domanda di nullità, ma non è possibile quantificare detta somma in mancanza di CTU.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, sulla causa proposta da **Sertap Due** srl contro Unicredit Banca spa, così provvede:

- 1) Dichiarare la nullità degli addebiti effettuati per capitalizzazione trimestrale dall'1.1.014 al 31.12.2015;
- 2) dichiara inammissibili le domande di ripetizione e di rettifica del conto e quella inerente gli addebiti effettuati dalla Banca per capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi *ante* 1.1.2014;
- 3) rigetta le altre domande attoree;



4) condanna la attrice al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro
5.534,00, oltre oneri accessori e spese generali.

Monza, 2 settembre 2020

Il Giudice
dott. Claudia Lojacono

